

**LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
D.M. 202/2014**

**ASPETTI FISCALI CONNESSI ALL'ATTIVITA'
DELL'OCC COMMERCIALISTI**

Roma, 20/06/2019



QUALIFICAZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- Sono Enti pubblici autonomi **che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 4 d.P.C.m. n. 84 del 2015.**
- Sono **Enti pubblici non economici** che nell'ordinamento giuridico italiano si identificano in persone giuridiche di diritto pubblico, disciplinate da norme derogatorie rispetto alle regole di tipo civilistico, **caratterizzate dal perseguimento di un interesse pubblico**

QUALIFICAZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

- ...
- **COMMA 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

TENUTA DELLA CONTABILITA'

- Al fine di creare una omogeneità di metodi di redazione e di valori di Bilancio fra gli Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale ha reso obbligatorio per detti Ordini l'adozione degli Schemi di cui al Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 in vigore dall'1/1/2017 avente ad oggetto le *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
- **Si precisa che l'adozione dei predetti Schemi da parte degli Ordini territoriali non risulta contemplato da apposita norma ritenendosi, pertanto, adempimento volontario e non obbligatorio.**

QUALIFICAZIONE ORDINI AI FINI FISCALI

- Già nel 1975 una Risoluzione Ministeriale (n. 11/571) **definiva gli ordini professionali come Enti non Commerciali**
- **Ai sensi dell'art. 143, comma 1, TUIR, Per gli Enti non Commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 (*) del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.**
- ***(*) c.c. art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione***
- *Sono soggetti all'obbligo [c.c. 2194, 2200] dell'iscrizione nel registro delle imprese [c.c. 2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] [3] gli imprenditori [c.c. 2201, 2202, 2205] che esercitano [c.c. 2308, 2556, 2564, 2566]:*
- *1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [c.c. 2135];*
- *2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [c.c. 2203];*
- *3) un'attività di trasporto per terra [c.c. 1678], per acqua o per aria;*
- *.....*

segue **QUALIFICAZIONE ORDINI AI FINI FISCALI**

Art. 73 TUIR Soggetti passivi

- 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

....

- c) **gli enti pubblici** e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato

Art. 74 TUIR Stato ed enti pubblici

1. **Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta**

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

QUALIFICAZIONE ORDINI AI FINI FISCALI - IRAP

Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446

Art. 3. Soggetti passivi

- **comma 1 lett. e-bis)** le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale
- Art. 10-bis. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis)
 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ...
 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti

segue **QUALIFICAZIONE ORDINI AI FINI FISCALI - IRAP**

Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446

- **Art. 16. Determinazione dell'imposta**

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

In sostanza l'imponibile IRAP è rappresentato dal valore della produzione netta che viene determinato a seconda dei soggetti e delle attività svolte in base a due metodi:

- **a) METODO ANALITICO, per i soggetti che svolgono attività commerciali (3,90%)**
- **b) METODO RETRIBUTIVO, per i soggetti che svolgono attività non commerciali (8,5%)**

QUALIFICAZIONE ORDINI AI FINI FISCALI - IVA

- Ai fini IVA, dall'1/1/2017, **per le operazioni passive** afferenti l'organizzazione di attività istituzionali, come ad esempio di formazione e per gli acquisti di beni e servizi, nei confronti dell'ORDINE è applicabile la disciplina della **scissione dei pagamenti** ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72 modificato dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché dell'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Per l'individuazione delle pubbliche amministrazioni a cui risulta applicabile lo *split payment* non sono previsti degli elenchi, ma, come, chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, occorre far riferimento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
- Invece, **per le operazioni attive** relative ad attività se pur istituzionali ma rientranti **fra quelle commerciali**, l'Ordine è obbligato ad emettere fattura con IVA .
- **Per quanto attiene alle attività commerciali degli Ordini professionali, diversamente dagli Enti pubblici, non esiste un elenco delle attività che possano essere tassativamente identificate come tali.**
- **Pertanto, per individuare l'ambito della commercialità occorre richiamare l'art. 143, comma 1, TUIR che non considera attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione**

QUALIFICAZIONE OCC ALL'INTERNO DELL'ORDINE

L'art.15 della L.3/12 consente la costituzione di organismi per la composizione delle crisi da sovradebitamento da parte di ENTI PUBBLICI dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con proprio Regolamento. **Gli Ordini professionali**, degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti contabili e dei Notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia

L'OCC Commercialisti all'interno dell'Ordine territoriale di appartenenza, rappresenta, di fatto, **un ramo** di attività istituzionale (così come quello riferito all'Organismo di Mediazione, qualora istituito), in quanto finalizzato allo **svolgimento di attività di interesse pubblico** legate alle problematiche inerenti la crisi del consumatore e dell'imprenditore non fallibile.

segue QUALIFICAZIONE OCC ALL'INTERNO DELL'ORDINE

- **sotto l'aspetto contabile**, i dati economico/finanziari, correttamente contabilizzati in modalità separata (anche secondo quanto disposto dalla normativa tributaria cfr : Art.144, comma 2: *Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata*) **confluiscono** nel Rendiconto/Bilancio dell'Ordine, **influenzandone anche i risultati della gestione.**

- **In ambito amministrativo**, le decisioni afferenti la nomina del Referente, le disponibilità di spesa ed i costi di sostentamento della struttura (compreso personale dedicato, in tutto o in parte, all'attività), **sono demandate al Consiglio Direttivo dell'Ordine.**

L'Organismo, in sostanza, è autonomo solo per la tenuta dell'elenco dei Gestori e del Registro informatico sugli affari, per le modalità di espletamento delle istruttorie, per l'assegnazione degli incarichi ai Gestori disposti dal Referente, nonché per le attività di vigilanza e ausilio ai debitori disposte dalla Legge.

L'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'OCC

Non c'è dubbio che l'attività dell'OCC rientri fra quelle commerciali e cioè specificatamente soggette ad IVA ed IRES, catalogandosi come "reddito d'impresa", includendo indirettamente anche l'IRAP che viene applicata sui costi del personale dell'Ordine, compresi anche delle unità destinate all'Organismo (SALVO OPZIONE PER IL REGIME ANALITICO).

Su tale inquadramento si era già espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 113/2011 con la quale, su apposita istanza di interpello formulata dal Consiglio Nazionale Forense, si è pronunciata sulla tassabilità ai fini IRES e sull'imponibilità ai fini IVA delle attività di mediazione fornite dai propri Organismi:

... Disciplina fiscale delle attività di mediazione

Dalle considerazioni sopra svolte emerge che l'attività di mediazione si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l'assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili.

*Da quanto sopra esposto consegue, sotto il profilo fiscale, che l'attività di mediazione deve qualificarsi, sia ai fini dell'imposizione diretta che dell'IVA, come attività organizzata in forma d'impresa diretta alla prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, dell'**art. 55 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972**.*

*In particolare, l'attività realizzata dall'organismo di mediazione - organizzata in forma d'impresa e diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell'**art. 2195 del codice civile** - è riconducibile nell'ambito applicativo, ai fini IRES, della **lettera a) del comma 2 del citato art. 55 del TUIR e, ai fini IVA, dell'art. 4, primo comma, del DPR n. 633 del 1972**.*

*Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense, non può trovare applicazione, agli effetti dell'IRES, l'**art. 143, comma 1, secondo periodo, del TUIR**.*

*L'inquadramento fiscale agli effetti dell'IRES e dell'IVA sopra delineato vale anche nell'ipotesi di attività di mediazione posta in essere dai consigli degli ordini degli avvocati mediante l'istituzione di appositi organismi di mediazione, sia quali articolazioni interne degli stessi consigli degli ordini [ipotesi **sub A) riportata nel Quesito**], sia*

*quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli degli ordini [ipotesi **sub B) riportata nel Quesito**]. L'attività di mediazione, infatti, non può considerarsi riconducibile tra le attività non commerciali di tipo pubblicistico (tenuta dell'albo degli avvocati e del registro dei praticanti; verifica della pratica forense; gestione dei procedimenti*

disciplinari, ecc.) lo svolgimento delle quali contraddistingue le finalità istituzionali tipiche dei consigli degli ordini degli avvocati quali enti pubblici non economici.

*Per quanto riguarda, in particolare, il regime fiscale agli effetti dell'IVA, è il caso di precisare che la disciplina normativa sopra richiamata in materia di mediazione porta ad escludere che l'attività di mediazione posta in essere dagli organismi di mediazione costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati (sia quali articolazioni interne sia quali enti autonomi) soddisfi i requisiti della pubblica autorità di cui al **citato art. 13 della Direttiva CE n. 112 del 2006**. Ciò posto, relativamente al trattamento tributario dei contributi erogati in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini o da altri enti pubblici [**quesito 1)**] si evidenzia, agli effetti dell'IRES, che tali somme concorrono, quali componenti positivi, alla determinazione del reddito d'impresa. Tale soluzione non trova applicazione nell'ipotesi di somme destinate dal consiglio dell'ordine all'attività di mediazione svolta dall'organismo istituito quale proprio dipartimento [ipotesi **sub A) riportata nel Quesito**] trattandosi, in tal caso, di movimentazioni di denaro, nell'ambito dello stesso soggetto, aventi rilevanza esclusivamente sotto il profilo patrimoniale come apporto di capitale ad un'attività d'impresa da parte del titolare della stessa. Resta fermo, peraltro, che, per l'attività di mediazione svolta mediante organismi istituiti quali dipartimenti interni, i consigli degli ordini degli avvocati hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata a norma degli **artt. 144, comma 2, del TUIR e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**.*

Ai fini IVA, si fa presente che l'individuazione del trattamento tributario dei contributi erogati in favore degli organismi di mediazione non può essere effettuata in via generale in questa sede, in quanto la stessa richiede un esame dei singoli rapporti giuridici instaurati tra il soggetto erogante e l'organismo di mediazione allo scopo di verificare, di volta in volta, la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'imposta.

*Per quanto concerne il **quesito 2)**, si fa presente che, sia nell'ipotesi di organismi di mediazione istituiti quali dipartimenti dei consigli degli ordini [ipotesi **sub A)] che in quella di organismi di mediazione istituiti quali enti autonomi rispetto ai consigli degli ordini [ipotesi **sub B)]**, i proventi conseguiti nell'esercizio della propria attività concorrono alla determinazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni previste in materia di reddito d'impresa. Detti redditi saranno imputabili, nell'ipotesi **sub A)**, in capo al consiglio dell'ordine del quale l'organismo di mediazione costituisce dipartimento e, nel caso **sub B)**, in capo all'organismo di mediazione istituito come ente autonomo.***

*Ai fini IVA, gli importi versati dalle parti all'organismo di mediazione, sia nell'ipotesi **sub A) che nell'ipotesi sub B)**, costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili agli effetti del tributo. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.*

MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI IVA

L'attività dell'Organismo è, pertanto, attività di natura commerciale, per la quale occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inizio della stessa mediante attivazione di un codice di attività; quello che viene normalmente utilizzato è il seguente: **"74.90.99 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA"** (non è obbligatoria l'iscrizione presso il Registro Imprese) .

E' proficuo evidenziare che il rapporto contrattuale con il quale si genererà la prestazione, non è tra il debitore ed il gestore, ma tra il debitore e l'OCC, e, successivamente, sarà tra l'OCC e il gestore.

Per questa ragione ogni forma di statuizione pattizia deve avvenire tra il debitore e l'OCC.

Questa interpretazione è ampiamente confermata da tutto lo schema normativo. E' l'OCC a fornire un primo preventivo dei costi della procedura al debitore. E' all'OCC a cui il debitore paga il compenso.

segue **MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI IVA**

Per l'OCC nei confronti del Debitore trattandosi di prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, la fattura va emessa all'atto del pagamento (o dei pagamenti) del corrispettivo pattuito.

Per Il Gestore nei confronti dell'OCC, stessa cosa, ma il pagamento normalmente non avviene contestualmente a quello eseguito dal debitore nei confronti dell'OCC, essendo le modalità di pagamento verso il Gestore disciplinate dal Regolamento interno (**e si suggerisce anche dalla Lettera di incarico professionale**), non necessariamente coincidenti con quelle dell'Organismo.

IRES

- Gli enti non commerciali determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III del TUIR (**artt. da 143 a 150**). La determinazione del reddito complessivo avviene in base a regole analoghe a quelle previste per le persone fisiche.

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è costituito:

- dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, **d'impresa** (**secondo l'art. 55 e segg. TUIR**) e diversi conseguiti nel periodo d'imposta;
- al netto delle eventuali perdite derivanti dall'attività commerciale esercitata.

** Si precisa che non è possibile utilizzare la determinazione forfettaria del reddito d'impresa prevista dalle norme sugli Enti del "terzo settore" di cui agli artt. 79 e 80 del D.lgs. 117/17, in quanto all'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto, non sono ritenute tali le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 .*

segue IRES

- Fermo restando che il **Gestore** della Crisi nominato, in ambito reddituale rimarrebbe assoggettato alla tassazione secondo quanto previsto dagli artt. 53 e 54 TUIR e , pertanto, ai fini del reddito, tasserà solo quando avrà materialmente incassato il corrispettivo,

per l'OCC, interviene, invece, l'art. 109 del TUIR mediante il quale, secondo il principio di competenza, **i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti**, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, **alla data in cui le prestazioni sono ultimate**, ovvero, **per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi**;

segue **MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI IRES**

- Dalla slide precedente ne consegue che per l'OCC, ai fini delle imposte sui redditi, potrà essere adottato il sistema dei ricavi **conseguiti alla data di maturazione dei corrispettivi, essendo tali ricavi dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici.**

In sostanza, secondo quanto previsto dal citato art. 109, comma 2, lett.b):

- a)** se siamo in presenza di un piano/accordo (che potrà anche essere non omologato), occorrerà fare riferimento a quanto previsto nel contratto sottoscritto con il debitore (pagamenti dilazionati mediante più acconti e saldo);
 - b)** se siamo in presenza di un piano/accordo (che potrà essere potenzialmente omologato), occorrerà far riferimento sempre al contratto sottoscritto con il debitore e, a maggior ragione, in caso di omologa, ai pagamenti previsti nel piano avendo quest'ultimo natura di vincolo contrattuale per il debitore nei confronti dei creditori.
- Ovviamente, la maturazione dei ricavi, secondo il piano dei pagamenti contrattualizzati (anche per la parte residua contenuta nel piano), **prescinde dal pagamento** da parte del debitore.

segue **MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI IRES**

- Qualora si optasse per la contabilizzazione dei ricavi sulla base della loro **maturazione al momento dell'ultimazione della prestazione**, che dovrebbe necessariamente coincidere con la consegna al debitore della relazione da parte del Gestore incaricato *(anche se, in effetti, l'attività dell'OCC continuerebbe in ordine alla vigilanza sugli adempimenti del sovraindebitato, ma non si potrebbe ragionevolmente immaginare che la l'ultimazione della prestazione possa avvenire alla conclusione del piano ad esempio fra 10 anni)*,

si determinerebbe la seguente situazione:

- Tutti gli acconti ricevuti dall'OCC prima del rilascio della Relazione del Gestore costituirebbero, ai fini delle imposte sui redditi, meri acconti da iscrivere fra i debiti dello stato patrimoniale.
- Al momento del rilascio della Relazione del Gestore al Debitore, tutti gli acconti iscritti come poste debitorie verrebbero trasferiti a ricavi, unitamente al saldo rateizzato dei compensi inserito nella proposta.
- Ovviamente, anche in questo caso, la maturazione dei ricavi sulla base della prestazione ultimata, prescinde dal pagamento da parte del debitore.

CASO COMPENSI INCASSATI						
ANNO			OCC	GESTORE 75%	BASE IMPONIBILE IRES OCC	BASE IMPONIBILE GESTORE
	Contratto con il debitore (escluso iva)		5.000,00	3.750,00		
	30/06/2019 primo acconto (accesso alla procedura)		200,00	150,00		
	15/07/2019	secondo acconto 20%	1.000,00	750,00		
	30/09/2019	terzo acconto 26%	1.300,00	975,00		
	31/12/2019	totali acconti 50%	2.500,00	1.875,00	625,00	1.875,00
	SALDO COME DA PROPOSTA OMOLOGATA		2.500,00	1.875,00		
	31/12/2019	prima rata	500,00	375,00	125,00	375,00
	IMPONIBILE 2019				750,00	2.250,00
	31/01/2020	seconda rata	500,00	375,00		
	28/02/2020	terza rata	500,00	375,00		
	31/03/2020	quarta rata	500,00	375,00		
	30/04/2020	quinta rata	500,00	375,00		
	IMPONIBILE 2020		2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00

Crediti di dubbio realizzo

Il reddito d'impresa ai fini fiscali e la contabilizzazione secondo i criteri di competenza, impone la valutazione sulla effettiva possibilità di incasso dei crediti vantati dall'OCC nei confronti dei sovraindebitati al fine di misurarne, anno dopo anno, eventuali perdite potenziali.

Conseguentemente, si ritiene necessario, procedere a fine esercizio ad una stima, istituendo un apposito fondo rischi

FINE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

